

Il dpcm 26 aprile conferma le misure del Cura Italia

P.a., niente Fase 2 su ferie e concorsi

DI LUIGI OLIVERI

Niente fase 2 per la pubblica amministrazione. Il dpcm 26 aprile 2020 lascia in piedi tutte le misure già vigenti ai sensi del decreto Cura Italia (dl n. 18/2020) e, d'altra parte, non poteva essere diversamente, visto che un provvedimento amministrativo, qual è il dpcm, non può modificare norme di legge.

Lavoro agile. In almeno tre passaggi, il dpcm 26.4.2020 dispone che restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 87 del dl 18/2020. La previsione è, comunque, molto chiaramente contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto: «Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 87».

Pertanto, il lavoro agile resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Dunque, le pubbliche amministrazioni sono tenute a proseguire con le modalità organizzative sin qui seguite. I dipendenti sono posti ex lege in lavoro agile e non occorre nessuna istanza o autorizzazione.

Esattamente al contrario, occorrono invece provvedimenti espressi che individuino i dipendenti, che in via d'eccezione, siano adibiti ad attività indifferibili da svolgere in presenza, in quanto connesse alla gestione dell'emergenza. Oppure, finalizzati a rilevare quali dipendenti non sia possibile utilizzare né in lavoro agile, né in presenza, per esentarli dal servizio.

Ferie. Il dpcm 26.4.2020, all'articolo 1, lettera hh), conferma il contenuto della medesima lettera già inserito nel

dpcm 10 aprile 2020: «Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie», ferme restando appunto le norme sullo smart working.

La disposizione chiude definitivamente ogni questione sulla fruizione delle ferie nel lavoro pubblico. Non si riferisce alle sole ferie pregresse, esplicitamente citate dall'articolo 87, comma 3, del dl 18/2020, ma alle ferie in generale come strumento utile allo scopo all'assenza giustificata dal servizio con conservazione della retribuzione, da utilizzare in base alle esigenze organizzative degli enti, come modalità normale ed ordinaria. E tra queste ferie, non solo pregresse, certamente rientrano anche quelle maturate nel 2020.

Concorsi. Resta, dunque, anche la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali, disposta dall'articolo 87, comma 5, del dl 18/2020.

Tale norma, interpretata autenticamente dall'articolo 4 del dl 22/2020 (che in realtà non aggiunge moltissimo al testo interpretato), non impedisce l'indizione dei concorsi, ma si limita a sospendere il materiale svolgimento delle prove scritte e orali, per scongiurare il pericolo di assembramenti.

Resta ferma la possibilità di attivare lo scorrimento di graduatorie (che non richiede alcuna prova selettiva), come anche delle mobilità volontarie, perfettamente gestibili mediante modalità poste a valorizzare i curriculum anche mediante strumenti digitali.

E resta ferma anche la possibilità appunto di gestire prove selettive effettuate esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.